



Unione Europea



Repubblica Italiana

**“ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE”
PRAIA A MARE**

Via Verdi n. 40 – Tel. Fax 0985/72106 – C.F. 96031260787
csic8au004@istruzione.it - csic8au004@pec.istruzione.it - www.icpraia.edu.it

**Al personale I.C. Praia a Mare
Bacheca Registro Elettronico
All’Albo, Al sito web
Agli atti**

I.C. PRAIA A MARE - CS Prot. 0003005 del 14/04/2025 I (Uscita)
--

OGGETTO: OBBLIGO DI VIGILANZA

Con riferimento all’oggetto, facendo seguito alla nota emanata ad inizio anno scolastico, si ribadiscono di seguito le linee essenziali del quadro normativo riguardante le responsabilità relative agli obblighi di vigilanza sugli alunni e si comunicano le conseguenziali disposizioni organizzative, con la consapevolezza di alcune ridondanze motivate dalla delicatezza della materia in essere. La pubblicazione sul sito web dell’istituto costituisce atto di notifica a tutti i Destinatari. Per i Collaboratori scolastici e il personale ATA, le presenti direttive integrano e completano quanto è stato a loro già indirizzato con specifiche disposizioni di servizio, dal DSGA. La custodia, il controllo e la vigilanza degli alunni rappresentano un dovere fondamentale per tutto il personale scolastico. Questo impegno si fonda su un quadro normativo articolato che include riferimenti di natura giuridica, organizzativa e contrattuale, oltre a norme specifiche riguardanti la responsabilità nella sorveglianza dei minori.

Tra le principali disposizioni normative rientrano:

- Il Testo Unico della Scuola (DLgs 297/94, art. 10),
- Il DPR n. 275/99 (artt. 3, 4 e 8),
- Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro,
- E norme del Codice Civile (artt. 2047 e 2048) e la Legge n. 312 dell’11/07/1980, che regolano la responsabilità connessa alla vigilanza sui minori.

Tale quadro normativo attribuisce a ogni figura scolastica, docenti e personale ATA, la responsabilità di sorvegliare gli alunni per l’intero periodo in cui sono affidati alla scuola. Questo dovere, come ribadito dalla giurisprudenza, si estende dal momento dell’ingresso degli studenti nei locali scolastici fino alla loro uscita (Cass. 5/9/1986, n. 5424). L’obbligo comprende anche momenti particolari come la ricreazione (Cass. 28/7/1972, n. 2590; Cass. 7/6/1977, n. 2342), con modalità che tengono conto del grado di maturità degli allievi (Cass. 4/3/1977, n. 894).

La vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio che comporta diverse responsabilità per il personale scolastico nei confronti degli studenti e delle loro famiglie. Queste responsabilità possono essere:

- **Penali**, ad esempio in caso di violazione delle norme anti-infortunistiche,
- **Civili**, per danni causati dagli alunni a terzi o a se stessi,
- **Amministrative o patrimoniali**, relative alla gestione complessiva della sorveglianza.

Tali obblighi richiedono una costante attenzione e un impegno condiviso da parte di tutto il personale per garantire la sicurezza e il benessere degli alunni.

Tutto il personale scolastico è tenuto a rispettare con scrupolo le seguenti indicazioni:

1. Vigilanza e Orario di Servizio

- La sorveglianza degli alunni, come stabilito dal Contratto Nazionale della Scuola, è responsabilità degli insegnanti in servizio.
- Non rientra nei compiti del docente garantire la vigilanza degli alunni al di fuori dell'edificio scolastico, salvo durante le uscite didattiche.
- Gli insegnanti sono tenuti a garantire l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, presentandosi in classe almeno cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e rimanendo fino al momento dell'uscita degli stessi.
- Ogni docente deve rispettare con diligenza il proprio orario di servizio, assicurando la puntualità nell'entrata in classe. L'eventuale ritardo non giustificato espone l'insegnante alla responsabilità di "culpa in vigilando", e la reiterazione di tale condotta costituisce un'aggravante.

2. Norme di Servizio

- Docenti

I docenti con incarico alla prima ora sono tenuti a essere presenti almeno cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni, per garantire un avvio puntuale delle attività didattiche. Questo obbligo è sancito dal vigente CCNL e la sua eventuale inosservanza comporta implicazioni disciplinari. In caso di ritardo o assenza, il docente è tenuto a informare tempestivamente la segreteria ufficio personale e il responsabile di plesso. Durante le lezioni, ciascun docente accompagna gli alunni in aula e non li lascia mai senza supervisione. La responsabilità dell'andamento disciplinare della classe è attribuita al docente. Eventuali spostamenti dall'aula sono consentiti solo per gravi motivi e per brevi periodi; in tal caso, il docente affida gli alunni al collaboratore scolastico, che si occuperà della loro sorveglianza.

- Supporto per alunni con disabilità

Il docente di sostegno ha l'obbligo di segnalare immediatamente alla segreteria e al coordinatore di plesso l'assenza dell'alunno assegnato, per facilitare eventuali supplenze dei docenti mancanti. La vigilanza sugli alunni con disabilità è garantita dai docenti della classe, che possono essere coadiuvati, se necessario, da un collaboratore scolastico.

- **Collaboratori Scolastici**

I collaboratori scolastici sono incaricati di aprire il cancello all'orario stabilito, vigilare sull'ordinato accesso degli alunni e chiudere il cancello al termine dell'orario d'ingresso. Sorvegliano il passaggio degli alunni nelle rispettive aree di servizio, fino all'ingresso nelle aule. All'inizio delle

lezioni, durante i cambi di turno tra docenti, i collaboratori scolastici verificano la presenza o eventuali ritardi e assenze degli insegnanti nelle classi. In caso di assenza o ritardo non segnalato, vigilano sugli alunni e avvisano tempestivamente l'Ufficio di segreteria.

3. Vigilanza sugli alunni

Durante lo svolgimento delle lezioni, la responsabilità della supervisione degli alunni ricade sull'insegnante presente, che mantiene tale compito anche nel caso di attività condotte da esperti esterni, visite guidate o viaggi d'istruzione (C.M. n. 26 del 13/03/1958 e successive - art. 61 legge 312/80).

Negli intervalli, i docenti assicurano la sorveglianza, supportati dal collaboratore scolastico, incaricato di monitorare attentamente i corridoi e gli ingressi ai bagni. Quando le condizioni meteorologiche lo consentono, gli alunni svolgono la ricreazione all'aperto, sempre prestando la massima attenzione alla sicurezza degli alunni e adeguandosi alle disposizioni emanate in tal senso. Nel frattempo, le aule rimangono chiuse, con finestre aperte per favorire un adeguato ricambio d'aria.

I docenti non impegnati nell'ora precedente facilitano il cambio dell'ora presentandosi nei pressi dell'aula al suono della campanella, mentre quelli non impegnati nell'ora successiva attendono l'arrivo del collega di turno. Si raccomanda ai docenti coinvolti nei cambi di evitare conversazioni che possano causare ritardi.

Nessun alunno può uscire negli spazi esterni dopo l'ingresso a scuola. Gli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto devono entrare immediatamente nell'edificio scolastico al loro arrivo.

Infine, durante i cambi d'orario, gli alunni devono rimanere in classe in attesa dell'insegnante successivo, mantenendo un comportamento corretto.

4. Cambio dell'ora di lezione

I docenti, al termine dell'ora di lezione, devono assicurarsi che la classe venga lasciata sotto la responsabilità del collega subentrante o, in casi eccezionali, del personale scolastico. Si raccomanda di effettuare il passaggio in modo rapido ed efficiente. Anche i docenti che iniziano il servizio dopo la prima ora sono tenuti a rispettare rigorosamente la puntualità.

5. Spostamento degli alunni

Quando gli alunni devono recarsi in palestra o spazi per esercizi fisici, laboratori o altri spazi dedicati ad attività alternative, è compito del docente accompagnarli sia all'andata sia al ritorno. La sorveglianza all'interno della palestra o spazi simili è di competenza dell'insegnante di educazione motoria. Al termine delle attività in palestra o nei laboratori, gli alunni devono essere riaccompagnati nelle loro aule prima dell'inizio dell'intervallo o della lezione successiva.

6. Infortuni degli alunni

Particolare attenzione deve essere dedicata alla prevenzione e alla gestione di eventuali incidenti che possano verificarsi durante le attività sportive, il tempo delle due ricreazioni e del dopo ricreazione e durante le normali attività didattiche. Anche situazioni apparentemente marginali devono essere segnalate tempestivamente compilando l'apposito modulo. I docenti sono invitati a monitorare con attenzione ogni possibile rischio per garantire la sicurezza degli studenti.

7. Intervento di esperti esterni

Qualora i docenti ritengano opportuno coinvolgere esperti esterni (fuoriclasse... ecc...) per supportare le attività didattiche, è necessario richiedere preventivamente l'autorizzazione al Dirigente scolastico. Gli esperti potranno restare nei locali scolastici per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle loro attività. In ogni caso, la piena responsabilità didattica e la vigilanza sulla classe rimangono in capo al docente, il quale dovrà affiancare l'esperto per tutta la durata dell'intervento.

Dirigente Scolastico

Prof.ssa Marilena Salsano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/1993